

Servizio Affari Giuridici del Territorio

Il Responsabile

Bologna, 12 luglio 2006

Prot. n. AMP/TUG/06/ 11986

Oggetto: art. 30, comma 1, lettera a) della L.R. 31 del 2002.

Si risponde alla nota trasmessa in data 29 maggio u.s. con la quale è stato richiesto un parere sulla legittimità di un permesso di costruire rilasciato in variante ad una precedente concessione edilizia per interventi in zona agricola. La nota evidenzia che:

- mentre la concessione originaria era stata rilasciata ad un imprenditore a titolo principale, il secondo titolo in variante veniva rilasciato allo stesso soggetto richiedente che si trovava ormai in stato di quiescenza;
- potrebbe esservi un contrasto tra il secondo titolo edilizio rilasciato e le norme del PRG laddove prevedono che le nuove costruzioni residenziali nelle zone agricole sono realizzate dai lavoratori agricoli come individuati dall'art. 35 delle stesse norme.

L'elencazione contenuta in tale norma del PRG appare superata sia dal Decreto legislativo n. 99 del 2004 che considera imprenditori agricoli professionale anche società di persone, cooperative e di capitali, sia dall'art. 30, comma 1, lettera a) della L.R. 31 del 2002 relativo agli interventi in zona agricola esonerati dal versamento del contributo di costruzione.

Come è noto l'esenzione è stata introdotta nella normativa statale già con la legge 10 del 1977 con la finalità di sostenere l'impresa agricola ed il proprietario coltivatore: più precisamente la disposizione statale ha riservato un trattamento di favore agli imprenditori agricoli professionali (ex principali) che intraprendono un'attività edilizia collegata e destinata funzionalmente all'attività dell'agricoltura.

L'indicata esenzione ha avuto con la legge regionale in oggetto una più ampia applicazione, infatti essa è stata riconosciuta anche a favore degli imprenditori agricoli professionali in stato di quiescenza. Per ragioni di equità il legislatore regionale ha inteso fornire sostegno all'attività agricola svolta dal soggetto che pur percependo una pensione, avendone maturato il diritto, continua a lavorare e curare il proprio fondo.

Il diritto all'esenzione dal contributo di costruzione riconosciuto all'ex imprenditore agricolo ora pensionato ha evidenti riflessi sulla legittimazione ad intervenire nelle zone rurali: infatti le norme urbanistiche stabilite sull'edificabilità in zona agricola a favore degli imprenditori agricoli trovano coerentemente applicazione anche a favore di quelli in stato di quiescenza.

Conseguentemente la disposizione regionale in materia di uso del suolo, nel caso di specie l'art. 40 della previgente L.R. 47 del 1978, deve essere interpretata ed applicata in coordinamento con l'art. 30 della successiva L.R. 31 del 2002 al fine di considerare anche gli ex imprenditori agricoli tra i soggetti legittimati a realizzare, gratuitamente, interventi edilizi nel fondo agricolo.

In conclusione e in risposta al quesito di cui sopra si ritiene legittimo il secondo titolo edilizio rilasciato, in considerazione delle innovazioni legislative recentemente intervenute.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo